



ALLEGATO B – Ord. 04/2016

INFORMATIVA



INFORMATIVA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO NEL PORTO DI RAVENNA



INDICE

1. OGGETTO ED AMBITO	3
2. PRINCIPI GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE	3
3. DEFINIZIONI	3
4. TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO	5
5. GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO	6
5.1. NOTIFICA	7
5.2. RIFIUTI SOLIDI	8
5.3. RESIDUI SOLIDI DEL CARICO E RESIDUI SOLIDI ASSOCIATI AL CARICO	9
5.4. RIFIUTI LIQUIDI	9
5.5. RESIDUI LIQUIDI DEL CARICO E RESIDUI LIQUIDI ASSOCIATI AL CARICO	10
6. TARIFFE	10
7. GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO	11
8. DEROGHE	11
9. SEGNALAZIONI DI INADEGUATEZZE DEGLI IMPIANTI OVVERO DEI SERVIZI DI RACCOLTA	11
10. CONSULTAZIONI PERMANENTI CON GLI UTENTI, GLI OPERATORI DEL PORTO, GLI ORGANI DI CONTROLLO E LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	11

1. OGGETTO ED AMBITO

La presente informativa ha per oggetto la disciplina della raccolta e della gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.

Nell'ambito della circoscrizione territoriale su cui ha competenze l'Autorità Portuale di Ravenna, la presente nota informativa si rivolge agli utenti, agli operatori del porto ed alle amministrazioni che hanno competenze e/o obblighi in materia, quali:

- le navi mercantili e passeggeri, le navi militari, i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera che fanno scalo o che operano nel porto di Ravenna;
- gli esercenti i servizi tecnico nautici di porto (ormeggiatori, piloti, rimorchiatori);
- le navi che operano in porto (manutenzione del porto e delle infrastrutture del porto, servizi vari, supply vessel, ecc.);
- gli agenti raccomandatari;
- i circoli velici ed ai porti turistici;
- le cooperative e/o alle società di pescatori;
- la Capitaneria di porto;
- gli Uffici di Sanità Marittima ed Aerea;
- gli Uffici veterinari portuali ed aeroportuali;
- la Provincia di Ravenna;
- i chimici di porto;
- i concessionari dei servizi/impianti di raccolta;
- la/e società di raccolta rifiuti nei porti turistici.

2. PRINCIPI GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE

La gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nel Porto di Ravenna, costituisce un'attività di interesse generale, non strettamente connessa con le operazioni portuali, da fornire a titolo oneroso alle utenze, così come definito dall'art. 6 comma 1 lettera c) della Legge 84/94 e sue successive integrazioni e modifiche e dal D.M. del 14 novembre 1994 (decreto applicativo del già citato art. 6 comma 1 lettera c) "Identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale".

La normativa specifica di riferimento è rappresentata dal Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. che alla parte IV riporta le "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e dal Decreto Legislativo del 24 giugno 2003, n. 182 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 22 luglio 2003) che ha dato attuazione in Italia alla Dir. CE 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. L'attività di raccolta e gestione dei rifiuti è altresì disciplinata dalle prescrizioni contenute nel Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico del Porto di Ravenna elaborato dall'Autorità Portuale di Ravenna.

I rifiuti prodotti dalle navi, in conformità con le "Finalità" espresse nell'art. 178 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori e odori;
- senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale, comunitario e internazionale.

3. DEFINIZIONI

Ai fini della presente informativa, si intende per:

- a) **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (ex art. 183 del D.Lgs. 152/06 in particolare come modificato dal D.Lgs. 4/08);
- b) **rifiuti speciali (RS):** sono rifiuti speciali quelli così classificati al comma 3 dell'art. 184 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- c) **rifiuti pericolosi (RP):** i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sulla base degli allegati G, H e I alla medesima parte quarta (ex art. 184 del D.Lgs. 152/06 in particolare come modificato dal D.Lgs. 4/08);
- d) **rifiuti prodotti dalle navi:** i rifiuti, comprese le acque reflue ed i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78 (ex lettera c) comma 1 art. 2 del D.Lgs. 182/03);
- e) **rifiuti alimentari extra UE:** rifiuti prodotti dalle navi, costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio, dei passeggeri e i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi terzi (extra-U.E.) compresi tutti quei rifiuti alimentari prodotti a bordo dei mezzi di trasporto navali dei quali non sia possibile risalire con certezza alla effettiva provenienza;
- f) **rifiuti extra UE:** rifiuti costituiti da rifiuti alimentari extra UE miscelati con altri rifiuti prodotti dalle navi differenti da quelli alimentari;
- g) **residui del carico:** i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite e sono considerati rifiuti (ex lettera d) comma 1 e comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 182/03);
- h) **rifiuti associati al carico:** sono tutti quei rifiuti prodotti dalle navi che si formano durante e/o al termine delle operazioni di carico e/o scarico, quali rivestimenti, imballaggi di varia natura, pallets, residui dei prodotti di fumigazione, ecc.;
- i) **nave:** unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché le unità di cui alle lettere f) – pescherecci - e g) – imbarcazioni da diporto – (ex lettera a) comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 182/03);
- j) **produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- k) **detentore:** il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- l) **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di queste operazioni;
- m) **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- n) **recupero:** le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- o) **smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- p) **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- q) **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni previste ai punti 1-2-3-4 e 5, lettera m) dell'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

- r) **impianto portuale di raccolta:** qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto di Ravenna dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave, i residui del carico ed i rifiuti associati al carico;
- s) **gestore del servizio di raccolta dei rifiuti:** soggetto cui sono stati affidati i lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta, nonché del servizio di raccolta dei rifiuti nel Porto di Ravenna, mediante gara ad evidenza pubblica;
- t) **Piano:** l'ultima revisione approvata dalla Provincia di Ravenna del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico (ex art. 5 del D.Lgs. 182/03) del Porto di Ravenna;
- u) **notifica:** obbligo di comunicazione, relativo ai rifiuti, per il comandante della nave conformemente a quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 182/03. Con la notifica, che il comandante della nave invia alla Autorità marittima prima di arrivare in porto, sono trasmesse le informazioni sui rifiuti prodotti e sui residui del carico.

4. TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO

I rifiuti usualmente prodotti dalle navi sono:

- residui oleosi liquidi e fangosi,
- rifiuti alimentari, plastica, carta, ecc.
- residui del carico o associati al carico.

La tabella che segue correla le tipologie di rifiuti prodotti dalle navi, e indicate nel modulo di notifica, alle classificazioni previste per i rifiuti dalla MARPOL 73/78 e dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Il modello di notifica, ossia il cosiddetto "modulo delle informazioni da notificare prima dell'entrata in porto", di cui all'Allegato III al D.Lgs. 182/03, è stato sostituito dall'Allegato al D.M. 1 luglio 2009 e comprende anche i quantitativi delle acque di scarico di cui all'All. IV della MARPOL 73/78 e altre informazioni sui quantitativi dei rifiuti di cui agli Allegati II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) e VI (sostanze nocive per l'atmosfera che devono essere consegnate per lo smaltimento in apposite *reception facilities*) della stessa convenzione.

Tab.1

Tipologie di rifiuti prodotti dalle navi	Classificazione secondo la MARPOL 73/78	Classificazione secondo il D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.
Rifiuti liquidi oleosi Acque di sentina Residui oleosi (fanghi) Acque oleose di lavaggio di cisterne Acque sporche di zavorra Incrostazioni e fanghi da lavaggio di cisterne Altro Residui del carico	Allegato I - Oil	RSP RSP RSP RSP RSP RSP RSP
Sostanze liquide nocive (m3/nome) Sostanze di categoria X Sostanze di categoria Y Sostanze di categoria Z Altre sostanze Residui del carico (provenienti dal lavaggio delle cisterne)	Allegato II - Noxious liquid substances	RSP RSP RSP RSP RSP
Acque di scarico Acque di scarico	Allegato IV - Sewage	
Rifiuti solidi Rifiuti alimentari Rifiuti alimentari secondo il D.M. 22/5/2001 Plastica Rifiuti associati al carico (accessori di trattenuta e copertura del carico, materiali di imballaggio, ecc.) Prodotti di carta macinati, stracci, vetri, metalli, bottiglie, stoviglie, ecc. Ceneri di incenerimento Altri rifiuti Residui del carico	Allegato V - Garbage	RS RSP RS RS RS RS RS/RSP RS/RSP
Rifiuti nocivi per l'atmosfera Sostanze distruttive dell'ozono e apparecchiature contenenti tali sostanze Residui di pulizia di gas di scarico	Allegato VI – Air Pollution	RS/RSP RSP

I produttori dei rifiuti ed i gestori dei servizi di raccolta al fine della corretta gestione degli stessi si riferiscono anche alla tabella 1 sopra richiamata.

5. GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO

Nel Porto di Ravenna la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico è svolta nel rispetto di quanto stabilito dal Piano.

I servizi di gestione dei rifiuti consistono nel ritiro, trasporto ed invio allo smaltimento o recupero dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che approdano o che operano nel porto ed in particolare:

- dalle navi commerciali
- dai traghetti ro/ro
- dalle navi passeggeri
- dalle navi dei servizi tecnico nautici (pilotaggio, rimorchio, ormeggio)
- dalle navi operanti in porto (manutenzioni del porto, servizi di forniture, supply vessel ecc.)
- navi militari
- da tutte le altre tipologie non sopra specificate.

Sono esclusi i pescherecci, visto il limitato numero di unità di cui si compone la flotta e conseguentemente la limitata produzione di.

Sono altresì escluse le imbarcazioni da diporto.

Informazioni specifiche sui gestori e sugli impianti portuali di raccolta, trattamento e smaltimento sono riportati nella scheda allegata.

5.1. NOTIFICA

La normativa di settore prevede a carico del Comando nave un obbligo di notifica prima dell'arrivo in porto.

La notifica è trasmessa all'Autorità Marittima, con le modalità stabilite dalla locale Capitaneria di porto, con la seguente tempistica:

- almeno 24 ore prima dell'arrivo della nave nel porto di Ravenna
- a meno di 24 ore dall'arrivo, non appena è noto lo scalo nel porto di Ravenna
- in caso di durata del viaggio inferiore a 24 ore, prima della partenza della nave dall'ultimo porto di scalo.

La notifica contiene le informazioni sui rifiuti previste dall'Allegato al D.M. 1 luglio 2009 e con la sua trasmissione il comandante della nave adempie agli obblighi di notifica di cui agli artt. 189 comma 3 (Catasto dei rifiuti), 190 (Registri di carico e scarico) e 193 (Trasporto dei rifiuti) comma 1, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Le informazioni sui rifiuti e sui residui del carico notificate all'Autorità Marittima sono trasmesse da quest'ultima, come indicato al comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 182/03;

- all'Autorità Portuale
- ai gestori degli impianti di raccolta
- agli uffici di sanità marittima
- agli uffici veterinari di porto, di aeroporto e di confine.

Non hanno obbligo di notifica:

- i pescherecci omologati per un massimo di dodici passeggeri,
- le imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri,
- i mezzi che svolgono attività di raccolta e di trasporto di rifiuti nell'ambito e per conto del proprio impianto portuale di raccolta ovvero dei servizi di raccolta dei rifiuti,
- i mezzi navali utilizzati per i servizi tecnico nautici di porto quando gli stessi non approdino nel porto di Ravenna provenendo da altro porto,
- i mezzi navali che operano in porto quando gli stessi non approdino nel porto di Ravenna provenendo da altro porto o da acque al di fuori della giurisdizione della zona marittima di Ravenna
- le navi militari di cui allegato B del DM 19 marzo 2008..

Per le navi da diporto con omologazione superiore ai 12 passeggeri è il porto turistico o il circolo velico che provvede a farsi consegnare la notifica dal comandante dell'imbarcazione e ad inoltrarla alla Capitaneria di Porto.

5.2. RIFIUTI SOLIDI

La raccolta dei rifiuti e dei residui del carico è svolta dal gestore del servizio tutti i giorni della settimana.

In relazione all'attività svolta il gestore del servizio fornisce all'Autorità Portuale almeno le seguenti informazioni:

- la quantità di rifiuti ritirati per ciascuna classe (tab.1) e per nave (della nave deve essere specificato il nome, il tipo, la stazza, il numero di equipaggio ed il numero di passeggeri) con relativi codici CER;
- la quantità di rifiuti notificati;
- la provenienza UE o extra UE dei rifiuti;
- la quantità di rifiuti extra UE trattati e/o termodistrutti;
- il numero complessivo di cicli di sterilizzazione eseguiti;
- le navi in deroga specificando nome, tipo, stazza, numero di equipaggio, numero di passeggeri;

e per ciascuna classe di rifiuti (tab.1) e per ciascun codice CER i quantitativi mensili ritirati e conferiti allo smaltimento o al recupero.

I dati sono forniti con frequenza regolare ed in via informatizzata.

5.2.a. Rifiuti alimentari

Per la gestione dei rifiuti alimentari il gestore del servizio:

- predispone giornalmente il programma di raccolta giornaliera dei rifiuti sulla base:
 - delle navi presenti in porto dal giorno precedente e delle navi previste in arrivo in porto ed ormeggiate entro le ore 14.00 del giorno stesso di stesura del programma;
 - delle notifiche e delle navi in deroga all'obbligo di conferimento, informazioni che riceve quotidianamente dalla Capitaneria di Porto, con le modalità dalla stessa stabilite;
- effettua la raccolta dei rifiuti recandosi sottobordo sulla base del programma giornaliero. I rifiuti conferiti dalla nave sono contenuti in sacchi. Tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti alimentari, tenuto conto che quelli prodotti da navi che effettuano tragitti internazionali (extra UE) e quelli prodotti da navi che invece provengono da un porto di un Paese dell'UE sono trattati allo stesso modo, sono chiaramente identificati mediante l'apposizione di una striscia inamovibile di colore rosso di altezza pari a 15 cm e di una lunghezza tale da rendere evidente la scritta: "Categoria 1 - destinato all'eliminazione". I contenitori riutilizzabili sono puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzo. I rifiuti sono sempre raccolti in sacchi, sono ammesse deroghe solo per quei rifiuti il cui ingombro non consente l'insacco;
- registra i dati relativi a ciascun ritiro che effettua con il dettaglio specificato nel Piano. Il gestore comunica per iscritto alla Capitaneria di porto eventuali palesi discrepanze e anomalie fra il conferito ed il notificato informando di ciò, sempre per iscritto, l'Autorità Portuale;
- invia i rifiuti alimentari raccolti immediatamente agli impianti di trattamento previsti dal DM 22 maggio 2001 e dalle norme in materia di eliminazione e utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale, al termine del trattamento tali rifiuti sono conferiti in giornata in discarica.

5.2.b. Rifiuti sanitari

Il servizio di ritiro dei rifiuti sanitari è effettuato dal gestore contestualmente al ritiro dei rifiuti alimentari. I rifiuti sanitari sono consegnati dalla nave in sacchetti distinti, o nel caso di rifiuti a rischio infettivo in appositi contenitori (DPR 15 luglio 2003 n. 254). Il gestore fornisce al comando nave i contenitori idonei, oltre a materiale informativo sulle modalità di suddivisione dei rifiuti al momento della produzione.

I rifiuti sanitari, a seconda della loro tipologia sono successivamente destinati o ad una discarica o ad uno sterilizzatore o direttamente in impianti di incenerimento.

5.2.c. Rifiuti non alimentari pericolosi e non pericolosi

I rifiuti diversi dagli alimentari, pericolosi e non pericolosi, sono raccolti dal gestore in occasione del ritiro dei rifiuti solidi alimentari.

Nel caso in cui le quantità siano tali da non potere essere raccolte dal gestore durante il ritiro dei rifiuti alimentari il comandante della nave o l'agenzia raccomandataria provvede a richiedere per iscritto il servizio di raccolta dei rifiuti direttamente al gestore del servizio, dichiarando al momento della chiamata tipologia e quantità degli stessi e concordando con lo stesso i tempi di intervento. Il gestore interviene con i mezzi ritenuti più idonei (navali o terrestri) in funzione delle dimensioni e della natura dei rifiuti da ritirare. Se necessario procede ad eventuali operazioni di riconfezionamento ed etichettatura.

I rifiuti raccolti sono conferiti direttamente negli impianti di smaltimento o di recupero oppure stoccati, previa opportune autorizzazioni, provvisoriamente nella stazione attrezzata o in luoghi dotati di spazi e contenitori idonei ed autorizzati.

I rifiuti sono sempre consegnati dalla nave in sacchi, sono ammesse deroghe solo per quei rifiuti il cui ingombro non consente l'insacco.

5.3. RESIDUI SOLIDI DEL CARICO E RESIDUI SOLIDI ASSOCIATI AL CARICO

Sia per il ritiro dei residui del carico che per quelli associati al carico il gestore del servizio interviene su esplicita richiesta scritta del comando nave, a mezzo notifica, o dall'agenzia raccomandataria.

Il gestore interviene con i mezzi ritenuti più idonei (navali o terrestri).

A seconda delle tipologie dei residui raccolti diversa è la loro destinazione finale. In particolare i residui di merci alimentari facilmente biodegradabili, in via preferenziale sono conferiti ad impianti di compostaggio, al fine di perseguire la riduzione dei conferimenti in discarica di tale tipologia di rifiuti, così come previsto dalla normativa vigente.

Il gestore fornisce e rende disponibili all'Autorità Portuale almeno le seguenti informazioni:

- classe di appartenenza del rifiuto (tab.1)
- il codice CER assegnato
- la quantità

distinti per nave, per ritiro e tra residuo del carico e residuo associato al carico ed i quantitativi mensili dei rifiuti ritirati e conferiti allo smaltimento o al recupero suddivisi sia per classe (tab.1) che per codice CER.

5.4. RIFIUTI LIQUIDI

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti liquidi il gestore del servizio:

- predispone giornalmente il programma di raccolta giornaliera dei rifiuti liquidi sulla base:
 - delle notifiche e delle navi in deroga all'obbligo di conferimento, informazioni che riceve quotidianamente dalla Capitaneria di Porto, con le modalità dalla stessa stabilite;
 - della richiesta di intervento formalizzata, per ciascuna nave che ha notificato i rifiuti da conferire, anche dalla agenzia raccomandataria;
 - dalle disposizioni di obbligo di conferimento impartite dalla Autorità marittima, di cui riceve informazione quotidianamente dalla Capitaneria di Porto con le modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base del programma il gestore effettua il ritiro dei rifiuti utilizzando i mezzi più idonei alle quantità ed alle tipologie di rifiuti da prelevare;

- registra i dati relativi a ciascun ritiro effettuato con il dettaglio specificato nel Piano. Il gestore comunica per iscritto alla Capitaneria di porto eventuali palesi discrepanze e anomalie fra il conferito ed il notificato informando di ciò, sempre per iscritto, l'Autorità Portuale;
- conferisce al termine del ritiro o al più tardi al termine del servizio giornaliero i rifiuti liquidi raccolti, in funzione delle loro caratteristiche, all'impianto di trattamento per il recupero o all'impianto di termodistruzione .
- fornisce all'Autorità Portuale, almeno le seguenti informazioni per nave e per ritiro:
 - la quantità di rifiuti ritirati per ciascuna classe (tab.1) e per singola nave (della nave deve essere specificato il nome, il tipo, la stazza, il numero di equipaggio e passeggeri) con relativi codici CER;
 - la quantità di rifiuti notificati;
 - le navi in deroga specificando nome, tipo, stazza, numero di equipaggio, numero di passeggeri;e per ciascuna classe di rifiuti (tab.1) e per ciascun codice CER i quantitativi mensili ritirati e conferiti allo smaltimento o al recupero.
I dati sono forniti con frequenza regolare ed in via informatizzata.

La raccolta dei rifiuti è svolta dal gestore del servizio tutti i giorni della settimana.

5.5. RESIDUI LIQUIDI DEL CARICO E RESIDUI LIQUIDI ASSOCIATI AL CARICO

Il gestore interviene sia per il ritiro dei residui del carico che per quelli associati al carico su esplicita richiesta della nave o dell'agenzia raccomandataria.

A seconda delle tipologie di residui raccolti diversa è la loro destinazione finale.

Il gestore fornisce e rende disponibili all'Autorità Portuale le seguenti informazioni minimi:

- classe di appartenenza del rifiuto
- il codice CER assegnato
- la quantità

distinti per nave e tra residuo del carico e residuo associato al carico ed i quantitativi mensili dei rifiuti ritirati e conferiti allo smaltimento o al recupero differenziati sia per classe (tab.1) che per codice CER.

La raccolta dei rifiuti è svolta dal gestore del servizio tutti i giorni della settimana.

6. TARIFFE

Come indicato dall'art.8 del D.Lgs. 182/2003 gli oneri relativi agli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ovvero quelli relativi ai servizi di raccolta, ivi compresi quelli di investimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi, sono coperti da tariffa a carico delle navi che approdano nel porto.

Le tariffe determinate dall'Autorità Portuale, ai sensi dell'art.8 comma 2 del medesimo decreto, sono costituite da una quota parte fissa che copre almeno il 35% dei costi fissi, dovuta indipendentemente dall'effettivo utilizzo degli impianti portuali di raccolta ovvero dei servizi, da parte della nave, e da una quota parte variabile in funzione della quantità di rifiuti che la stessa conferisce.

Le tariffe inoltre tengono in conto gli eventuali comportamenti virtuosi tenuti dal produttore di rifiuti.

Le tariffe per i servizi di gestione dei rifiuti liquidi e solidi sono differenziate per:

- navi commerciali e traghetti ro/ro,
- navi passeggeri
- navi dei servizi tecnico nautici
- navi che operano in porto
- navi militari (Tab A del DM 17 marzo 2008).

La tariffa fissa per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi alimentari è giornaliera e dovuta dalla nave di tipo commerciale, traghetti o passeggeri, nave militare (Tab A del DM 17 marzo 2008) per ogni giorno che la stessa sosta in porto.

La tariffa fissa per il servizio di raccolta dei rifiuti liquidi è una tantum e dovuta dalla nave di tipo commerciale, traghetti o passeggeri per ogni scalo in porto e prima della sua partenza.

Gli importi ed ulteriori dettagli sono riportati nella scheda allegata.

7. GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi prodotti dalle imbarcazioni da diporto è effettuato dalla società che gestisce i rifiuti sul territorio comunale di Ravenna.

I rifiuti liquidi, acque di sentina ed oli esausti, sono conferiti dal diportista negli appositi contenitori posti all'interno delle stazioni ecologiche situate in prossimità dei circoli nautici e dei porti turistici.

Il prelievo dei rifiuti liquidi è effettuato da società che gestiscono queste tipologie di rifiuti su chiamata effettuata dai gestori dei circoli nautici e dei porti turistici.

I rifiuti solidi speciali pericolosi, quali le batterie esauste, i filtri dell'olio ed i rifiuti sanitari sono conferiti dal diportista nei contenitori dedicati, presenti nelle stazioni ecologiche, che vengono svuotati su chiamata dalla società che effettua la raccolta dei rifiuti alimentari o dai consorzi di recupero.

8. DEROGHE

In base al D.Lgs. n.182 del 24 giugno 2003 i rifiuti prodotti dalla nave, possono essere dalla stessa trattenuti a bordo e scaricati nel porto di destinazione successiva previa deroga.

L'eventuale autorizzazione al proseguimento del viaggio verso il successivo porto di scalo da parte della nave, che non adempie all'obbligo del conferimento dei rifiuti, è rilasciata dall'Autorità Marittima. L'Autorità Marittima a tal fine verifica le capacità di stoccaggio della nave in relazione alla tipologia ed alla quantità dei rifiuti già prodotti e che saranno prodotti dalla stessa prima del successivo scalo, avvalendosi del servizio chimico di porto e dell'Autorità sanitaria marittima con le modalità dalla stessa stabilite.

9. SEGNALAZIONI DI INADEGUATEZZE DEGLI IMPIANTI OVVERO DEI SERVIZI DI RACCOLTA

Il comandante della nave che usufruisce del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti e dei residui di carico nel caso in cui riscontri delle inadeguatezze nelle modalità di espletamento del servizio ne dà comunicazione scritta alla Autorità Portuale ed alla Autorità Marittima

A titolo esemplificativo si rimanda all'apposita modulistica predisposta al riguardo dall'IMO ed allegata alla presente nota informativa.

10. CONSULTAZIONI PERMANENTI CON GLI UTENTI, GLI OPERATORI DEL PORTO, GLI ORGANI DI CONTROLLO E LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Al fine di monitorare l'andamento della gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, anche in relazione ai contenuti del Piano, ed individuare eventuali azioni correttive e/o di miglioramento dello stesso, una volta l'anno si riuniscono i seguenti soggetti:

- rappresentanti dell'Autorità Portuale,
- rappresentanti della Capitaneria di Porto,

- rappresentanti dell'Ufficio di Sanità Aerea Aeroporto Bologna, Rimini e Porto di Ravenna,
- rappresentanti dell'Ufficio Veterinario Posto di ispezione frontaliero Aeroporto Bologna, Rimini e Porto di Ravenna,
- rappresentanti del servizio Chimico di porto di Ravenna,
- rappresentanti dei gestori degli impianti di raccolta/dei servizi di raccolta di rifiuti,
- rappresentanti degli utenti del porto,
- rappresentanti dei circoli nautici e dei porti turistici.

Argomenti dell'incontro sono:

- esposizione dei dati statistici da parte dell'Autorità Portuale, relativi ai rifiuti ed ai residui di carico raccolti e gestiti dai gestori dei servizi durante l'anno,
- eventuali criticità emerse nell'organizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti e dei residui di carico,
- eventuali nuove e/o mutate esigenze e proposte migliorative.